PROVVEDIMENTI IN FAVORE DELLA POPOLAZIONE DI ZAFFERANA ETNEA ED ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CALAMITA' NATURALI

Art. 14

Nelle aree terremotate delle regioni Basilicata e Campania, il limite di trenta miliardi di lire previsto per la concessione del finanziamento a tasso agevolato dall'articolo 63, secondo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni e integrazioni, puo' essere elevato dal CIPE per le iniziative industriali sostitutive per le quali sia presentata la relativa domanda entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Per le predette iniziative il contributo in conto capitale di cui all'articolo 69 del citato testo unico viene erogato in via anticipata nella misura del 50 per cento secondo le modalita' e le condizioni previste dall'articolo 1 del decreto-legge 30 giugno 1982, n. 389, convertito, con modificazioni, nella legge 12 agosto 1982, n. 546, senza tener conto dei limiti di dieci e trenta miliardi di lire previsti dai commi sesto e settimo di detto articolo.

Versione in vigore dal 1 febbraio 1985, non più in vigore dal 3 aprile 1985 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Provvedimenti in favore della popolazione di Zafferana Etnea ed altre disposizioni in materia di calamita' naturali
Estremi	Decreto-legge 1 febbraio 1985, n. 9
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 1 febbraio 1985

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/provvedimenti-in-favore-della-popolazione-di-zafferana-etnea-ed-altre/art-14/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it